

**Contratto normativo per l'affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell'Agenzia Entrate - Territorio – Lotti 1 (Nord), 2 (Centro) e 3 (Sud)**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici novembre duemilaquattordici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **dott.ssa Marianna De Bartolis**, nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- **Giuseppe Telesca**, Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, nato a Napoli il venti settembre millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;

- **Piero Simoncini**, Dirigente, nato a Forlì (FC) il cinque agosto millenovecentocinquantacinque e **Giuseppe Greco**, Quadro Direttivo, nato a Cava de' Tirreni (SA) il venticinque settembre millenovecentocinquantaquattro, domiciliati per la carica presso la sede

societaria ove appresso, nella loro qualità di Procuratori Speciali “a firme congiunte” (in forza della procura speciale in data 5/06/2014, repertorio n. 178235, per atto Notaio Mario Liguori in Roma) della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, per brevità, “Banca” o “Operatore Economico”) - con sede legale e Direzione Generale in Roma, alla Via Vittorio Veneto, n. 119, capitale sociale interamente versato: € 2.076.940.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 09339391006; aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell'Agenzia Entrate- Territorio.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012 (convertito senza modifiche dalla Legge 221/2012) e successivamente modificato dal D.L. 145/2013 (convertito senza modifiche dalla Legge 9/2014), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

#### **Premesse, allegati e definizioni**

Con determina n. 19673 del 30 dicembre 2013, l'Agenzia ha avviato una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell'Agenzia Entrate-Territorio.

All'esito della procedura di gara l'offerta presentata dall'Operatore Economico per i Lotti 1, 2 e 3 è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

Per i Lotti nn. 1, 2 e 3 con provvedimento prot. n. 15516 del 12 settembre 2014, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.

È decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D.lgs. n. 163/2006;

Per motivi di opportunità e di economicità le Parti convengono di stipulare un unico contratto relativo ai tre lotti, i quali restano, comunque, giuridicamente e gestionalmente distinti. Pertanto, resta ferma, in capo all'Agenzia, la facoltà di adottare qualsiasi atto limitatamente a ciascun lotto.

La Banca, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito, per ciascun lotto, deposito cauzionale mediante tre polizze fidejussorie:

polizza n. 2062386 pari ad € 245.000,00 per il lotto 1;

polizza n. 2062388 pari ad € 215.000,00 per il lotto 2 e

polizza n. 2062385 pari ad € 190.000,00 per il lotto 3

rilasciate dalla Coface S.A. in data 11 novembre 2014 e valide sino al 12 novembre 2018 ed acquisite all'atto della stipula del presente contratto nelle forme e nei modi previsti dal disciplinare di gara.

La Banca, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse ed i seguenti documenti, pur non materialmente allegati:

- Schema di Contratto esecutivo;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici;
- Offerta economica;
- Disciplinare di gara.

Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

- **Stazione Appaltante/Committente:** Agenzia delle Entrate
- **Appaltatore/Operatore/Banca/Società:** affidatario dei servizi di cui al successivo articolo 2.
- **Contratto Esecutivo:** È il documento con il quale la Committente chiede all'Operatore Economico i servizi oggetto del Contratto normativo di riferimento nei limiti del proprio fabbisogno. La Banca ha l'obbligo di eseguire le prestazioni richieste, in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.
- **Contratto Normativo** (o "Contratto"): è il presente contratto sottoscritto dall'Agenzia con la Banca, per effetto del quale quest'ultima si obbliga a prestare in favore del Soggetto Committente le prestazioni richieste a seguito di apposito Contratto Esecutivo.

La Banca prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del Contratto normativo e dei singoli Contratti esecutivi, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa dell'Agenzia, si potrebbero determinare modifiche soggettive/subentri nella titolarità dei singoli Contratti esecutivi.

## **Art. 1 – Oggetto**

1.1 Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e di ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio. Le condizioni e le modalità alle quali dovranno rispondere i servizi suddetti sono stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, da intendersi qui integralmente recepito.

1.2 La Banca si impegna, per quanto di propria competenza, ad adottare congiuntamente all’Agenzia e a Sogei (partner tecnologico dell’Agenzia) tutte le specifiche tecnico-informatiche che si renderanno necessarie all’attivazione del servizio in parola entro 35 (trentacinque) giorni dalla stipula di tutti i contratti esecutivi. Le ulteriori specifiche tecniche per l’esecuzione del servizio saranno definite nei singoli contratti esecutivi.

1.3 Le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Committente, di specifici contratti esecutivi in conformità allo schema allegato. La Banca, entro un giorno dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.

1.4 Per effetto del presente contratto, che ha natura di contratto normativo, la Banca si impegna ad accettare contratti esecutivi fino alla concorrenza del massimale contrattuale definito al successivo art. 5 del presente contratto.

Resta naturalmente inteso tra le Parti che, ferma restando la validità ed efficacia del Contratto normativo e dei singoli Contratti Esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile concludere contratti esecutivi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto. I singoli Contratti Esecutivi avranno la durata fissata dalla

Committente, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente

Contratto normativo.

1.5 La Banca si impegna ad attivare per tutta la durata dell'appalto, il *call center* con linea dedicata nei termini previsti dal Capitolato, impegnandosi con il presente atto ad indicare il numero telefonico ed il nominativo del responsabile del servizio nei singoli contratti esecutivi.

1.6 La Banca ha dichiarato, in sede di partecipazione alla procedura di gara, di avvalersi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006, della capacità tecnico-organizzativa per la prestazione secondaria di ritiro valori presso le sedi dell'Agenzia Entrate/ Territorio della Società BA.SE S.r.l. con sede legale in Vicenza Via Luca della Robbia n. 60, codice fiscale e partita IVA: 07781300632. La Banca ha altresì dichiarato di avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'espletamento di parte della prestazione principale relativa al *know how* dei terminali pos (fornitura, gestione, manutenzione) della Società BNL Positivity con sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24/26, codice fiscale e partita iva 05963231005.

#### **Art. 2- Durata del contratto**

Il presente contratto normativo avrà durata quadriennale, decorrente dalla data di stipula dello stesso. La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di prestazione dei servizi, e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all'adozione dei singoli contratti esecutivi. L'Agenzia, attraverso le proprie strutture regionali, potrà emettere singoli contratti esecutivi, fino alla concorrenza del massimale contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale medesimo.

### **Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione dei servizi**

I contratti esecutivi saranno adottati tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale dell’Agenzia, salvo delega in favore della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, in relazione al fabbisogno di tutti gli Uffici provinciali facenti capo a ciascuna Direzione Regionale. L’elenco degli Uffici presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Banca possa eccepire nulla in merito. Ai fini dell’esecuzione del presente accordo, la Banca si impegna ad eseguire i servizi:

- con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze ed al più alto livello tecnico, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all’Agenzia a causa di errore, negligenza o imperizia;

- con il massimo scrupolo e la massima diligenza, nel rispetto dei termini e delle modalità definiti nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di quelli che saranno indicati dall’Agenzia, nel corso dell’espletamento dei servizi stessi.

La Banca sarà responsabile nei confronti dell’Agenzia del puntuale adempimento delle prestazioni previste. Sarà cura della Banca garantire la rispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia, impegnandosi a tale scopo a provvedere, a sue cura e spese, anche su espressa indicazione dell’Agenzia, alla sostituzione del personale, dei materiali e/o di tutti quei mezzi utilizzati che non assicurino la perfetta esecuzione dei servizi stessi. La suddetta garanzia è prestata in proprio dalla Banca, intendendo l’Agenzia restare estranea a tutti i rapporti che la stessa

dovesse intrattenere con terzi. La Banca garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi. La Banca si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto che si intendono remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 5 del presente contratto.

#### **Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

La Banca si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Banca si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Banca, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto della Banca direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso che la Banca è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a



manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Banca dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate. In caso di inadempimento da parte della Banca agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le Parti fissano un corrispettivo massimale globale di **€ 13.000.000,00 (Euro tredicimilioni/00)** + IVA ed un massimale contrattuale, per ciascun lotto, pari a:

**Lotto 1** € 4.900.000,00 oltre IVA

**Lotto 2** € 4.300.000,00 oltre IVA

**Lotto 3** € 3.800.000,00 oltre IVA

I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati nell'offerta economica, che viene qui integralmente recepita, relativa ai lotti 1, 2 e 3:

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>prezzi unitari</b>
Servizio di ritiro valori (per punto di ritiro)	€ 41,80
Comodato d'uso terminali POS (annuo, per singolo POS)	€ 100,00
Gestione servizio pago bancomat (valore percentuale sul transato)	€ 0,65%

Riversamento in tesorerie e consegna quietanza (giornaliero per ciascun ufficio) € 3,75.

L'importo massimo di spesa giornaliero per il servizio di riversamento delle somme per ciascun Ufficio Provinciale, così come indicato nel DM del 16.12.1998 ed al punto 5.2 del Disciplinare di gara, non può essere superiore ad € 30,00.

Nell'ipotesi in cui il numero dei bonifici presso ogni singolo Ufficio Provinciale determini una spesa complessiva giornaliera (corrispondente al numero di bonifici per il costo di un singolo bonifico) superiore all'importo di € 30,00, l'Agenzia corrisponderà esclusivamente tale ultimo importo indipendentemente dal numero di bonifici effettuati; nessun importo ulteriore verrà riconosciuto alla Banca.

Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale. La Banca dichiara, pertanto, di rinunciare, fin d'ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c. I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento ai numeri di CIG relativi ai lotti di pertinenza e agli specifici Contratti Esecutivi. L'Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore della Banca e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all'art.17 del presente contratto. La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per

l'esecuzione del contratto. Come stabilito dall'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l'Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica e, inoltre, non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia – Direzioni Regionali - attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale territorialmente competente alla liquidazione delle stesse (cfr elenco codici IPA allegato al Contratto Esecutivo).

Oltre al suddetto codice IPA (Codice destinatario), il fornitore si impegna a riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore di codesta società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema

contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): si tratta di dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG)

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica da ciascuna Direzione Regionale. A tal fine la Banca indica il seguente indirizzo di posta elettronica ordinario su cui ricevere tali dati:

[DFARAMMNEECONTABCICLOATTIVOEPASSIVO@bnlmail.com](mailto:DFARAMMNEECONTABCICLOATTIVOEPASSIVO@bnlmail.com)

La fatturazione avrà cadenza trimestrale.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Banca prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia. Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà

destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, comma 3.

#### **Art. 6 - Verifiche e controlli**

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Resta inteso che, qualora da verifiche ed accertamenti eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente contratto, l'Agenzia concederà un congruo termine alla Banca per conformarsi alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 7 – Oneri a carico della Banca**

La Banca si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. La Banca assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai servizi prestati, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese per danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato. La Banca si impegna ad eseguire i servizi

mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

### **Art. 8 – Penali**

8.1 Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l'applicazione, nei confronti dell'Operatore, delle penali come di seguito stabilite, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **A) Penale: Avvio del servizio**

In caso di mancata attivazione del servizio nel termine di 35 (trentacinque) giorni solari dalla sottoscrizione dei contratti esecutivi (cfr. art. 10.1 del Capitolato) per cause imputabili alla Banca, sarà applicata la seguente penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **B) Penali: Attività di raccolta del contante e degli altri valori**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione della prestazione dell'attività di raccolta del contante e degli altri valori (cfr. art. 4.1 del capitolato), l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**C) Penali: Versamento delle somme riscosse dagli Uffici**

Per ciascun versamento effettuato oltre il **terzo giorno lavorativo** successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al ritiro dei fondi (cfr. art. 4.2 del Capitolato), l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**D) Restituzione delle Quietanze di Versamento**

Per ciascuna quietanza restituita oltre il termine di **cinque giorni lavorativi** a decorrere dal riversamento delle somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale ( cfr. art. 4.2 del Capitolato), l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**E) Penale: Ritardo nel ripristino e sostituzione dei terminali POS**

Per ogni ora di ritardo successiva alle 24 (ventiquattro) ore previste nel Capitolato (cfr. art. 4.3.1 lett. A) per la prestazione di ripristino o sostituzione POS, l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**F) Penale: Installazione di nuovi terminali POS (implementazione apparecchiature)**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre i 20 (venti) giorni indicati nel Capitolato (cfr. art. 9), per l'esecuzione del servizio di installazione di nuove apparecchiature POS (implementazione), l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**G) Call Center dedicato (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)**

Per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al punto A dell'art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto B dell'art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto C dell'art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto D dell'art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.



**H) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti**

Per ogni ora di ritardo successiva alle 4 (quattro) ore previste nel Capitolato per la risoluzione delle problematiche tecnico-applicative previste all' art.

4.3.1 lett. B) del Capitolato, l'Agenzia applicherà una penale pari a:

*Lotto 1: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 2: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

*Lotto 3: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale*

La penale in questione verrà applicata nell'ipotesi in cui la mancata risoluzione delle problematiche nel termine su indicato sia superiore al 5% (cinque per cento) delle segnalazioni su base mensile.

Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

8.1-bis) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Banca per iscritto dall'Agenzia. La Banca potrà far pervenire eventuali controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

8.2 L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dall'Operatore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

8.3 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso la Banca dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

8.4 L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.

8.5 Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Banca, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

#### **Art. 9 – Recesso**

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto normativo e/o esecutivo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Committente medesima. È facoltà dell'Agenzia recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal Contratto e/o dal Contratto esecutivo qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per la Committente. È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso. L'Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad un singolo lotto.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento e anche parzialmente - ossia limitatamente ad un singolo lotto - il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l'incapacità della Banca di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo. L'Agenzia potrà risolvere i contratti

anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Banca unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: **a)** frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi; **b)** stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nella prestazione dei servizi; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione della prestazione dei servizi da parte della Banca senza giustificato motivo; **f)** rallentamento nell'esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto; **g)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **h)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso la Banca, così come previsto dalla Legge 136 del 13 agosto 2010; **i)** emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art.38 D.lgs. 163/06; **j)** annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Agenzia il diritto di affidare a terzi l'appalto, o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi

termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Banca inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Banca, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Banca.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Banca inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 11 – Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere il presente contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Banca.

#### **Art. 12 - Subappalto**

È fatto divieto alla Banca di ricorrere al subappalto.

#### **Art. 13 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Banca nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: **a)** il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga

notificato all'Agenzia; **b)** l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Banca risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (euro diecimila/00), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Banca espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Banca. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel sopra citato articolo da parte della Banca, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

**Art. 14 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della**

**Banca**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Banca deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 15 - Responsabilità civile e cauzione**

La Banca assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La Banca è assicurata/contraente di Polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell'espletamento dell'appalto con un massimale per sinistro R.C.T. pari ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) ed R.C.O. pari ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);

BA.SE. S.r.l. (società di cui si avvale la Banca per la prestazione secondaria di ritiro valori) è assicurata/contraente di Polizza assicurativa R.C. Contrattuale a copertura dei danni patrimoniali che l'Operatore possa arrecare alla Committente nonché a terzi derivanti dall'attività professionale oggetto della fornitura/affidamento anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali ecc. con un massimale annuo pari ad € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00); nonché polizza assicurativa con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) a copertura di qualsiasi rischio/evento/danno (ivi compresa la giacenza ed il

c.d. “rischio marciapiede”) ed a garanzia: *i*) dei valori ritirati e presi in consegna e custoditi nel/i caveau/x e/o nelle sale di contazione della Banca; *ii*) dell' attività di presa in consegna, ritiro, custodia e contazione (ed attività connesse) svolta dalla Banca in adempimento, esatto e puntuale, degli obblighi tutti di cui al presente contratto e relativi allegati e del risarcimento dei danni conseguenti.

A garanzia dell' esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Banca ha costituito, per ciascun lotto, deposito cauzionale mediante tre polizze fidejussorie:

polizza n. 2062386 pari ad € 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00) per il lotto 1;

polizza n. 2062388 pari ad € 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) per il lotto 2 e

polizza n. 2062385 pari ad € 190.000,00 (euro centonovantamila/00) per il lotto 3

rilasciate dalla Coface S.A. in data 11 novembre 2014 ed acquisite all'atto della stipula del presente Contratto nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Banca, l' Agenzia previa apposita comunicazione (secondo quanto previsto all' art. 8 punto 8.1-bis) si rivarrà sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

#### **Art. 16 – Disposizioni antimafia**

La Banca prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.136/2010 e s.m.i..

In particolare, la Banca garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Banca si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: **a)** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Banca stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; **b)** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); **c)** ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché di quella emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Banca, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge, la Banca dichiara che il conto dedicato è il seguente: OMISSIS.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

OMISSIS



La Banca si impegna a comunicare all’Agenzia, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 19 – Spese**

Sono a carico della Banca tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Banca dovrà rimborsare all’Agenzia, mediante bonifico bancario, le spese per la pubblicazione della gara sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del D.lgs. n. 163/2006, nella specie pari ad € 2.366,80 (euro duemilatrecentosessantasei/80) lordo IVA. La Banca si impegna ad effettuare detto bonifico entro 15 giorni dalla data di stipula del presente atto.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell’art. 47<sup>ter</sup>, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti,

i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa ventisei pagine di ventisei mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

La Banca dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all'Art. 8 (Penali), Art. 9 (Recesso), Art. 10 (Risoluzione del contratto); Art. 11 (Divieto di cessione del contratto), art. 13 (Cessione del credito), art. 14 (Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore), Art. 15 (Responsabilità civile e cauzione), Art. 18 (Foro competente) del presente atto.